



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |                 |                       |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | SILVESTRI  | ANGELO RAFFAELE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | MARCELLO        | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | VIOLA      | ENRICO          | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 3037/10  
depositato il 13/12/2010

- avverso [redacted] n° TVP010500474-2010 IVA+IRPEF+IRAP 2005  
CONT.PREV.  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

[redacted] PULSANO TA

difeso da:  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:

[redacted] PULSANO TA

difeso da:  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REQ.GENERALE

N° 3037/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

03/04/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

263-1-12

PRONUNCIATA IL:

3-4-12

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

4-5-12

Il Segretario




R.G.R. 3037 / 2010 Ricorrente: [REDACTED]

La ricorrente in data 13.12.2010 a mezzo del Dott. Vito Montanaro ha prodotto ricorso avverso l'avviso di accertamento [REDACTED] 2010 emesso a suo carico dall' Agenzia delle Entrate Tributarie di Taranto per imposta IRPEF/IVA/IRAP e Contributi Previdenziali relativi all' anno d'imposta 2005.

Parte ricorrente ha affermato che l'accertamento opposto è derivato da un preliminare controllo dei ricavi dichiarati risultati insufficienti in base alle risultanze degli studi di settore malgrado l'adeguamento spontaneo eseguito dalla stessa ricorrente e tanto con rettifica su alcune voci non evidenziate in atti o indicate in riga errata. Per tale circostanza il professionista ricorrente ha poi evidenziato che l'invito a contraddittorio derivato dalla indicata constatazione non ha sortito l'accertamento ora impugnato che deve riconoscersi illegittimo per palese elusione delle osservazioni svolte dal contribuente e né ha dato ampia e dettagliata motivazione.

Successivamente il professionista ricorrente si è soffermato sul valore dei cluster in relazione alla realtà della contribuente e sulla illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e tanto con approfondita disamina.

Infine si è brevemente soffermato sulla violazione dell'onere della prova, sugli errori più evidenti commessi dal funzionario istruttore dell'Agenzia nonché su altre circostanze tutte di minor valore al fine del presente decidere. Al termine il dott. Montanaro ha chiesto di dichiarare nullo l'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione, per in conferenza dei cluster utilizzati, per mancata dimostrazione della applicabilità degli standard individuati, per disattenzione totale dei dati relativi alla realtà concreta



nonché per mancato riconoscimento delle imposte versate e delle detrazioni e deduzioni spettanti.

In data 31.01.2011 si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha giustificato il suo operato derivato dalla circostanza che la dichiarazione relativa al 2005 è risultata non congrua e non coerente malgrado l'intervenuto spontaneo adeguamento con l'evidenza di ricavi non annotati.

Successivamente l'ufficio contenzioso dell'Agenzia si è soffermato sulle diverse eccezioni mosse dalla parte ricorrente ed ha confermato la legittimità dell'intero operato dell'ufficio accertatore.

In data 03.06.2011 è stata chiesta sospensione della intervenuta cartella emessa nelle more del contenzioso e la stessa ha trovato favorevole riscontro.

Alla udienza odierna è risultato presente il Dott. Losialpo per l'Agenzia e questi si è riportato agli atti; per la ricorrente il Dott. Montanaro che confermando tutto quanto in ricorso ha depositato giurisprudenza connessa ai beni assoggettati a sequestro giudiziario.

La Commissione sentito il Relatore ed acquisita la conoscenza della documentazione tutta evidenza in via preliminare che la giustificazione giudiziaria così come sottoposta alla attenzione di questa commissione non può essere accolta e tanto perché l'annualità che interessa è il 2005 mentre in narrativa si parla di un sequestro con amministrazione giudiziaria solo per l'anno 2001 e per questo non vi è prova alcuna che tale attività si è protratta anche negli anni successivi ed in particolare sino al 2005.

Tanto premesso questo Collegio ritiene comunque fondate le doglianze della ricorrente per tutto quanto contestato sulla attività dell'Ufficio finanziario che nel corso del contraddittorio palesemente protrattosi in tempi non brevi ha dimenticato di acquisire a conforto della sua tesi le più elementari prove certe da riportare in avviso di accertamento e a sostegno dei valori determinati con meri calcoli standard o statistici.



Tale mancanza rende incontestabile la difesa posta in essere dal professionista ricorrente che certo del risultato favorevole non ha nemmeno richiesto la discussione sussistendo i termini per accedere ad eventuale condono.

Peraltro l'Ufficio da un accertamento di ricavi comunque dichiarati e pari a circa 480 mila euro si è portato con la sua interpretazione a ricavi pari ad € 526 mila circa in sintesi ad una maggiorazione inferiore al 10% e privo di supporti certi e peraltro con disattenzione successiva alle modeste differenze riscontrate sui cespiti ammortizzabili e sui costi e per questo non si ritiene potersi disattendere le puntigliose eccezioni del ricorrente.

Le affermazioni dell'Agenzia vanno pertanto totalmente disattese in quanto mero risultato di esercizio statistico privo di supporto certo o prova documentale.

Le spese di giustizia vanno riconosciute a favore della Parte ricorrente e fissate in € 73,45 per bolli ed € 850,00 omni comprensivi oltre iva e cap come per legge.

P Q M

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'accertamento ed il ruolo esattoriale. Spese di giustizia fissate in € 73,45 per bolli ed € 850,00 oltre iva e cap a favore della ricorrente.

Taranto, 03.04 .2012

IL PRESIDENTE Relatore